

Il comitato laico per il riconoscimento della famiglia anagrafica affettiva propone al Consiglio Comunale di Napoli l'approvazione del seguente odg:

MOZIONE A SOSTEGNO DEL RICONOSCIMENTO DI DIRITTI ALLE PERSONE CHE VIVONO IN CONVIVENZE NON MATRIMONIALI.

PREMESSO che

I - Lo Statuto del Comune di Napoli, nel titolo primo, "Finalità e valori fondamentali", sancisce che il Comune informa la sua azione ai valori della libertà, della uguaglianza, della solidarietà ed opera per superare le discriminazioni esistenti e per determinare le effettive condizioni di pari opportunità della libertà, della uguaglianza, della solidarietà, nonché opera per superare le discriminazioni;

II - Compito di questa amministrazione e del governo è di garantire alle persone i diritti civili e sociali (come sancito dall' articolo 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso;

TENUTO CONTO che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, "Ordinamento anagrafico della popolazione residente", all'art. 1 prevede che l'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando «le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze»; che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamento d'esecuzione della predetta legge, all'art. 1 specifica che «l'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza».

EVIDENZIATO che l'art. 4 dello stesso Regolamento d'esecuzione, rubricato "Famiglia anagrafica", riconosce che «Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune».

VISTO che l'art. 33 del Regolamento d'esecuzione stabilisce che l'ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici «può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco».

Preso atto che il concetto di «famiglia» è ormai storicamente, socialmente, antropologicamente e ampiamente mutato.

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:

A) ad istruire l'ufficio anagrafe affinché rilasci ai componenti delle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, l' « Attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi» (come riconosce l'art. 4 dello stesso Regolamento d'esecuzione), quale pubblica attestazione

delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 30 maggio 1989;

B) a predisporre la relativa modulistica;

C) di assicurare, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con la normativa vigente, ai membri della famiglia anagrafica tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate;

D) a sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, affinché affronti il tema del riconoscimento giuridico di diritti, doveri e facoltà alle famiglie diverse da quelle scaturenti dal matrimonio, siano esse costituite da persone dello stesso sesso, sia esse monogenitoriali o costituite da conviventi. Nonché a sollecitare il tema dell'affrancamento delle donne e dei giovani dalla famiglia, mediante il riconoscimento di garanzie, tutele e vantaggi volti a garantire la indipendenza e la effettiva autodeterminazione delle donne e dei giovani.